

## **ART. 20 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **PREMESSA**

Il presente documento si ispira allo Statuto degli studenti e delle studentesse, DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in Gazzetta Ufficiale, 29 luglio, n. 175) e sue successive integrazioni e modifiche (DPR 235/2007) e alla Nota MIUR n. 3602/2008.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Ogni azione disciplinare deve essere ispirata a questo principio.

Ogni Consiglio di classe ha la facoltà di discostarsi dalla casistica generale per il singolo caso, ove individui una strategia di recupero e inserimento più attenta alle esigenze educative dello studente, secondo i principi generali di seguito elencati.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono essere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi, sono oggetto di sanzioni o procedimenti commisurati.

Agli alunni e alle alunne la scuola garantisce il godimento integrale dei diritti che sono loro riconosciuti nella Costituzione Italiana, nella Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Agli stessi la Scuola chiede il rispetto dei doveri previsti nell'art.3 del medesimo Statuto.

Alla famiglia la Scuola chiede una fattiva collaborazione e corresponsabilità per la realizzazione del comune compito educativo.

Agli scopi elencati si rimanda al Patto di Corresponsabilità educativa di Istituto.

### **FINALITÀ E CRITERI**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art.1 DPR n. 235/2007).

Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza, della gradualità, della proporzionalità e della riparazione del danno. È sempre possibile la conversione della sanzione in svolgimento di attività in favore della Scuola. La convocazione dei genitori si configura come mezzo di informazione e di ricerca di una strategia educativa condivisa.

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni devono essere erogate dal Consiglio di Classe, nella forma allargata alla componente dei genitori eletti in qualità di rappresentanti di classe. Eventuali sanzioni dopo i 15 giorni dal Consiglio di Istituto.

Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione, che preveda l'allontanamento dalla Scuola, senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni alla presenza dei genitori e di almeno un membro del Consiglio di classe qualora si verificassero infrazioni gravi o molto gravi.

Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione della sanzione. In caso di ricorso la sanzione sarà, nel frattempo, sospesa.

Le infrazioni, gli interventi educativi, le sanzioni, la procedura, nonché i soggetti competenti a comminare le sanzioni sono riportati a seguire.

Le INFRAZIONI LIEVI vengono divise in due sottocategorie, da segnalare in spazi differenziati del registro elettronico dal docente della classe.

1. Nella sezione RICHIAMI rientrano:

- Episodica mancanza di materiale didattico
- Episodica mancanza del rispetto delle consegne a casa e a scuola

2. Nella sezione NOTE DISCIPLINARI rientrano:

- Reiterazioni delle mancanze di cui al punto 1
- Interruzione o disturbo della lezione
- Scarsa cura degli ambienti scolastici
- Uso di espressioni irrispettose nei confronti di adulti e pari
- Gesti e parole violenti e aggressivi nei confronti di adulti e pari che rientrano nella definizione di bullismo fornita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (vedi dopo)
- Uso improprio dei dispositivi tecnologici e informatici, con violazione della privacy e/o atti che rientrano nella definizione di cyberbullismo fornita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (vedi dopo)

Al raggiungimento delle 5 note disciplinari sul registro di classe, o per alta gravità dell'infrazione, è prevista una convocazione da parte del Dirigente Scolastico alla famiglia. Qualora si riscontrasse una reiterazione di comportamenti già precedentemente sanzionati, si procederà alla contestazione ufficiale per un possibile allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.

	TIPOLOGIA	INFRAZIONI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
M E D I E		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reiterata mancanza di materiale didattico</li> <li>Reiterate mancanze del rispetto delle consegne a casa e a scuola</li> </ul>	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo sul registro di classe (elettronico)</li> <li>Verbalizzazione della giustificazione data dall'alunno a seguito dell'infrazione</li> <li>Segnalazione alla famiglia sul diario.</li> </ul>
	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interruzione o disturbo reiterato della lezione</li> </ul>			
	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarso rispetto dell'ambiente scolastico</li> </ul>			
G R A V I	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interruzione o disturbo continuo della lezione</li> <li>Reiterati ritardi all'entrata di scuola.</li> </ul>	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico	Docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota disciplinare sul registro di classe (elettronico)</li> <li>Verbalizzazione della giustificazione data dall'alunno a seguito dell'infrazione</li> </ul>
	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Danneggiamento degli ambienti scolastici</li> </ul>			
	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disturbo della lezione causato dallo squillo del cellulare</li> </ul>			
	D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso di espressioni irrispettose nei confronti di adulti e pari</li> </ul>			
M O L T O  G R A V I	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interruzione o disturbo continuo e ripetuto della lezione, nonostante ripetuti richiami</li> <li>Costanti ritardi</li> </ul>	Nota disciplinare scritta sul registro elettronico	Docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segnalazione scritta al Dirigente scolastico da parte del docente</li> <li>Eventuale avvio procedimento disciplinare e convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico</li> </ul>
	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grave danneggiamento degli ambienti scolastici</li> </ul>			
	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso di cellulare e/o di materiali audio/video non a scopo didattico</li> <li>Violazione della privacy con mezzi audiovisivi per ripresa non autorizzata di immagini fisse o video e loro diffusione</li> <li>Atti che rientrano nella definizione di cyberbullismo fornita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito*</li> </ul>	Invito dello studente a spegnere e consegnare il cellulare		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale avvio procedimento disciplinare e convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico</li> <li>Convocazione del Consiglio di classe straordinario con i soli docenti e successivamente allargato alla presenza del/dei genitore/i del/degli alunno/i coinvolto/i</li> </ul>

M O L T O	G R A V I	D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di bullismo come uso di espressioni irrispettose e lesive della dignità della persona (Manifestazioni di razzismo)</li> </ul>	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni		Avvio del procedimento di contestazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Comportamenti che configurano ipotesi di reato, in particolare atti di violenza fisica e morale e che mettono in pericolo l'incolumità delle persone</li> </ul>	Sospensione dalle lezioni oltre i 3 giorni		Avvio del procedimento di contestazione

Legenda A = disturbo dell'attività scolastica B = rispetto dell'ambiente scolastico C = utilizzo di strumenti multimediali non consentiti D = rispetto della dignità della persona

\* "Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguendo le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo."

Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito troviamo questa preziosa tabella riassuntiva sulla definizione e sulle differenze che intercorrono tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Modifiche approvate dal Collegio dei  
Docenti in data 28 giugno 2024.